



# **COMUNE DI BOBBIO**

**Provincia di Piacenza**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI  
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI  
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.**

## **INDICE**

- Art. 01 - Oggetto.
- Art. 02 - Natura degli interventi.
- Art. 03 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici.
- Art. 04 - Destinatari dei benefici.
- Art. 05 - Aree di intervento.
- Art. 06 - Domanda di ammissione ai benefici.
- Art. 07 - Piano dei contributi.
- Art. 08 - Criteri di valutazione.
- Art. 09 - Erogazione dei contributi.
- Art. 10 - Rendiconto.
- Art. 11 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento.
- Art. 12 - Contributi straordinari.
- Art. 13 - Utilizzo dei locali comunali.
- Art. 14 - Concessione patrocinio.
- Art. 15 - Abrogazione e entrata in vigore.

## **Articolo 1**

### **Oggetto.**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati.

## **Articolo 2**

### **Natura degli interventi.**

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
  - contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative che l'Ente ritiene valide sotto il profilo dell'interesse pubblico;
  - sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
  - vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

## **Articolo 3**

### **Iniziativa e/o attività assimilabili a benefici.**

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
  - a) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - b) ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
  - c) a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
  - d) ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
  - e) a sostegno di attività e iniziative e progetti che

- favoriscano lo sviluppo economico della città;
- f) a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

#### **Articolo 4** **Destinatari dei benefici.**

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. Gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro, vengono pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale del comune come le modalità previste dall' art. 27 "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari "del D.lgs. n. 33 del 2013.

#### **Articolo 5** **Aree di intervento.**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
  - a) attività culturali e scientifiche;
  - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
  - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
  - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
  - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
  - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
  - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
  - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
  - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
  - j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;

**Articolo 6**  
**Domanda di ammissione ai benefici.**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
  - a. da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi realizzati;
  - b. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune;
  - c. dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno in corso.
3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate entro la stessa data.
5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

**Articolo 7**  
**Piano dei contributi.**

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
3. I singoli Servizi, entro il termine di 15 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, inviano le richieste alla Giunta

Comunale, unitamente ad una proposta di piano annuale dei contributi da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili.

#### **Articolo 8 Criteri di valutazione.**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare all'attività istituzionale e progettuale dell'amministrazione comunale;
  - b) anni di attività dell'associazione;
  - c) sede dell'associazione;
  - d) livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate;

#### **Articolo 9 Erogazione dei contributi.**

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal dirigente del Servizio competente sulla base dell'approvazione della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

#### **Articolo 10 Rendiconto.**

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa e comunque entro non oltre la data del 30 novembre di ogni anno.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

#### **Articolo 11 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento.**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi

statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;

- b) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

## **Articolo 12**

### **Contributi straordinari.**

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, per attività non rientranti nell'attività ordinaria potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività.
3. Il responsabile del servizio competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e sottopone la proposta ad un atto di indirizzo della Giunta che precede la determinazione di attribuzione del beneficio economico.
4. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, utilizza i seguenti criteri di ammissibilità:
  - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
  - gratuità di accesso del pubblico alle attività organizzate;
  - valenza dell'iniziativa;
  - durata dell'evento;
  - livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate;
  - coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta;

## **Articolo 13**

### **Utilizzo dei locali comunali.**

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente

- individuati dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale e all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.
  3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità motivate di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

#### **Articolo 14**

##### **Concessione patrocinio.**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Bobbio".
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.
4. La richiesta di concessione di patrocinio, eventualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

#### **Articolo 15**

##### **Abrogazione e entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della delibera che lo approva.
2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento devono intendersi tacitamente abrogate.